

Albo gestori ambientali, iscritti testati via Cdc

Le nuove regole per l'iscrizione all'albo

Iscrizione albo	Mediante acquisizione d'ufficio della documentazione in possesso della p.a. utilizzando la rete telematica delle camere di commercio
Responsabile tecnico	Redazione e sottoscrizione dell'attestato di idoneità dei mezzi di trasporto
Variazioni anagrafiche	Verranno acquisite d'ufficio dal registro delle imprese
Domanda di rinnovo	Autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti previsti
Mancata corresponsione dei diritti annuali	Sospensione d'ufficio dall'albo
Responsabile tecnico	Potrà essere un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa
Organo centrale dell'albo	Determinerà le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione del responsabile tecnico
Nuovi organi del comitato nazionale dell'albo	Inseriti due componenti, rispettivamente designati dal ministro dell'economia e delle finanze e dal ministro dell'interno

In arrivo nuove regole per l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali. L'iscrizione all'albo avverrà mediante acquisizione d'ufficio della documentazione in possesso della pubblica amministrazione utilizzando la rete telematica delle camere di commercio. L'impresa correrà la domanda d'iscrizione con la documentazione attestante i titoli autorizzativi e la disponibilità dei mezzi di trasporto. L'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto verrà redatta e sottoscritta dal responsabile tecnico. Queste sono alcune delle novità contenute nel regolamento rubricato «definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità d'iscrizione e dei relativi diritti annuali» che ha ottenuto il parere favorevole del consiglio di stato ed è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel regolamento vengono previste misure di semplificazione riguardanti la variazione della dotazione dei veicoli e l'acquisizione d'ufficio dal registro delle imprese delle variazioni anagrafiche relative all'impresa iscritta. In particolare, non è più prevista quale causa di cancellazione dall'albo la circostanza che l'impresa, durante il periodo di validità dell'iscrizione, venga a trovarsi in stato di liquidazione o sia sottoposta a una procedura concorsuale, consentendo così, in linea con le disposizioni legislative che regolano la materia, la prosecuzione dell'attività. Inoltre sarà il registro delle imprese che dovrà informare l'albo dell'avvenuta cancellazione delle imprese iscritte. Rispetto alla vigente disciplina, la quale prevede che la domanda di rinnovo sia corredata da tutta la documentazione prevista per la prima iscrizione, viene stabilito che l'interessato presenti un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, attestante la permanenza dei requisiti previsti. Viene inoltre previsto che mancata corresponsione dei diritti annuali d'iscrizione, comporta la sospensione d'ufficio dall'albo. I dati pubblicati all'albo potranno essere liberamente consultati mentre l'estrazione di copie, elenchi o altri dati secondo le modalità telematiche. Vengono individuati i compiti, le responsabilità e i requisiti del responsabile tecnico. L'incarico di responsabile tecnico potrà essere ricoperto, con opportune limitazioni, da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Al riguardo, viene disposto che la preparazione del soggetto sarà attestata mediante una verifica iniziale della preparazione dello stesso e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Cinzia De Stefanis